



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

53/2012

LUGLIO/7/2012 (*)

13 Luglio 2012

**IL MINISTERO DEL LAVORO, CON
NOTA DEL 3 LUGLIO 2012, FORNISCE
LE NOTE INTERPRETATIVE IN
ORDINE ALLA COMUNICAZIONE
PERIODICA EX ART. 24 DEL D.LGS.
276/2003 E RELATIVE SANZIONI, EX
ART. 3 DEL D.LGS. 24/2012, SUL
LAVORO TRAMITE AGENZIA DI
SOMMINISTRAZIONE.
IL PRIMO TERMINE DI INVIO E'
FISSATO PER IL PROSSIMO
31 GENNAIO 2013.**

Ai lavoratori delle imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei Lavoratori (cfr. art. 24 del D.Lgs. 276/2003).

Pertanto, **il prestatore di lavoro**, per tutta la durata della somministrazione, **ha diritto ad esercitare**, presso l'impresa utilizzatrice, **i diritti di libertà e di attività sindacale**, nonché di **partecipare alle assemblee del personale** dipendente delle imprese utilizzatrici, ai sensi del comma 2, art. 24 del citato decreto delegato.

Parimenti, **le imprese utilizzatrici sono tenute a comunicare alla RSA o RSU** o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria **le seguenti informazioni** (cfr. ex art. 24, comma 4 lett. b) del citato decreto legislativo):

- a) **il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula** del contratto di somministrazione;
- b) **ogni dodici mesi**, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, **il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.**

Successivamente, **in attuazione della Direttiva 2008/104/CE**, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, il **D.Lgs. 24/2012, art. 3, ha introdotto la sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica** *ut supra* evidenziata.

La Nota Ministeriale, ribadisce che il suddetto obbligo deve essere adempiuto "ogni dodici mesi" e, in caso di mancanza, trova applicazione la **sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 a 1250.**

In ordine alla periodicità e ai contenuti della comunicazione, imposti dalla norma in esame, si sottolinea che **la disposizione sanzionatoria** introdotta

dall'art. 3, D.Lgs. n. 24/2012, **trova applicazione anche nella fase transitoria relativa all'anno 2012**, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi **nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012, data di entrata in vigore del medesimo decreto, e il 31 dicembre 2012**; per gli anni successivi, occorre, invece, tenere presente il periodo di dodici mesi intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

In virtù delle modifiche normative menzionate, ed in considerazione della circostanza che l'oggetto della comunicazione afferisce ad un periodo che si conclude alla fine dell'anno solare, **la nota in commento, chiarisce che il termine per l'adempimento dell'obbligo è fissato al 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2013.**

Pertanto, conclude la nota, **gli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica, come richiesta dalla norma ex art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003, entro il 31 gennaio 2013, incorreranno nell'applicazione della misura sanzionatoria sopra indicata.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN